



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 36/GST del 20 aprile 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 4/2026 REAL VESUVIO ERCOLANESE - S.GIOVANNI BATTISTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso relativo alla gara in epigrafe ritualmente proposto dalla società ASD San Giovanni Battista con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Real Vesuvio Ercolanese in quanto lamentava da parte della stessa l'impiego, nella gara oggetto di ricorso, di un calciatore - Accadia Simone (31.08.2000) - in posizione irregolare. La resistente società non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti anche tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ il calciatore Accadia Simone, n. 19 della società ASD Real Vesuvio, prendeva parte alla gara oggetto di ricorso entrando in campo al min. 21' del secondo tempo di gioco; ^ come verificato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND il predetto Accadia Simone allo stato risulta svincolato dalla società Real Vesuvio Ercolanese dal 15.07.2024 e, pertanto, non tesserato per la stagione sportiva 2025 - 2026. PQM, in accoglimento del ricorso proposto, delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Real Vesuvio Ercolanese, con il risultato 0 - 3 in favore della società ASD San Giovanni Battista; ^ squalificare il calciatore Accadia Simone, n. 19 della società Real Vesuvio Ercolanese, per una giornata; ^ squalificare il Sig. Giuseppe Alabis, dirigente accompagnatore della società Real Vesuvio Ercolanese, per una giornata; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società Real Vesuvio Ercolanese; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione in classifica alla società ASD Real Vesuvio. Dispone non incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria

GARE PLAY OFF UNDER 17

GARE DEL 18/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/ 4/2026 ACCADEMIA REAL AGROAVERSA - FUTURA SOCCER ACADEMY AS

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso relativo alla gara in epigrafe, ritualmente proposto dalla società ASD Futura Soccer Academy, con il quale la ricorrente società richiedeva la ripetizione della gara oggetto di ricorso o la perdita della gara per la resistente società ASD Accademia Real Agro Aversa in quanto, quest'ultima, avrebbe impiegato nella gara oggetto di ricorso, un calciatore, precisamente il n. 11, non presente in distinta. Inoltre, il calciatore n. 11 essendo stato squalificato per recidività in ammonizione dopo la gara di andata disputatasi tra le due società in data 11.04.2026, non avrebbe dovuto partecipare alla gara oggetto di ricorso. Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ durante la gara dell'11.04.2026 tra le due società il calciatore della società ASD Accademia Real Agro Aversa che vestiva la maglia n. 11 era il Sig. D'Agostino Paolo

(17.02.2009), il quale dopo essere stato ammonito nel corso della gara, veniva squalificato per recidività in ammonizione così come emerge dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania n. 82 SGS del 16.04.2026; ^ il Sig. D'Agostino Paolo (17.02.2009), tesserato per la società ASD Accademia Real Agro Aversa, non prendeva parte alla gara oggetto di ricorso, come emerge dal referto arbitrale che per costante giurisprudenza federale costituisce fonte di prova privilegiata fidefacente fino a querela di falso; ^ il calciatore della società ASD Accademia Real Agro Aversa che vestiva la maglia n. 11 nella gara oggetto di ricorso era il Sig. Nasi Pasquale (14.07.2010), riconosciuto dal DDG prima dell'inizio della gara; ^ per mero errore materiale il Sig. Nasi Pasquale veniva indicato in distinta con il n. 27. Questo errore materiale di trascrizione veniva corretto dal DDG che nel proprio referto lo inseriva come n.11. PQM, in rigetto del ricorso proposto, delibera: ^ omologare il risultato di 5 - 1 in favore della società ASD Accademia Real Agro Aversa acquisito sul TDG; ^ tutti i provvedimenti disciplinari saranno riportati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

Publicato in NAPOLI il 20 aprile 2026.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**